

Regolamento regionale 18 aprile 2019, n. 5.

“Norme per l’attuazione della legge regionale in materia di stampa e informazione istituzionale”

La Giunta regionale

ha deliberato

Il Presidente della Giunta regionale

visto l'articolo 121, quarto comma, della Costituzione;
visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6;
visto, l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;
visto il decreto presidenziale del 4 febbraio 2011, n. 23 (Direttive generali per la definizione dell’iter procedimentale per l’emanazione dei regolamenti regionali);
vista la legge regionale 6 febbraio 2018, n. 1 (Norme in materia di informazione e comunicazione);
vista la delibera della Giunta regionale n. 912 del 28 dicembre 2018;
vista l'approvazione da parte del Consiglio regionale nella seduta del 5 aprile 2019;

Emana

il seguente Regolamento:

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento è finalizzato, in attuazione delle disposizioni di cui alla Legge regionale 6 febbraio 2018, n. 1 (Norme in materia di informazione e comunicazione) e in coerenza con le disposizioni di cui alla Legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni) e al Decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei titoli professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione e disciplina degli interventi formativi), a recepire nell'ambito dell'ordinamento regionale le disposizioni normative statali concernenti le attività di informazione e comunicazione istituzionale e il personale alle stesse addetto.

Art. 2

Attività di informazione e comunicazione

1. Al personale addetto alle attività di informazione e di comunicazione di cui alla legge n. 150/2000 presso gli uffici della Regione e degli enti non economici regionali è richiesto il possesso dei requisiti previsti dalle fonti statali e in particolare dalle disposizioni del DPR n. 422/2001.
2. Al personale di cui al comma 1 si applica la normativa statale vigente ed in particolare trovano applicazione le disposizioni della Legge n. 150/2000 e del DPR n. 422/2001.
3. Si applicano, altresì, le disposizioni del CCNL del Comparto Funzioni Locali 2016/2018 e ss.mm.ii. e in particolare le disposizioni di cui all'articolo 18 bis, ovvero analoghe disposizioni dei CCNL del comparto di riferimento.

4. È demandata alla contrattazione collettiva nazionale e decentrata l'applicabilità del contratto nazionale giornalistico al personale addetto agli uffici che svolgono l'attività di ufficio stampa e informazione ai sensi della L. 150/2000.

Art. 3

Formazione

1. Per le attività di formazione del personale in servizio presso Uffici Stampa, informazione e comunicazione, l'Amministrazione regionale e gli enti non economici regionali possono avvalersi, in conformità alla normativa vigente, oltre che delle strutture pubbliche della formazione individuate all'articolo 4 della Legge n. 150/2000, anche di strutture private con specifica esperienza e specializzazione nel settore, previa verifica della sussistenza dei requisiti minimi, individuati nell'allegato B del DPR n. 422/2001.

Art. 4

Norma finale

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le fonti statali di disciplina e in particolare le disposizioni della Legge n. 150/2000 e del DPR n. 422/2001, nonché le disposizioni di cui alla Legge regionale n. 1/2018.

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, anche alle società partecipate dalla Regione.

Art. 5

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica regionale e si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 6

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

De Luca

Lavori preparatori

Proposta di regolamento ad iniziativa della Giunta regionale – Presidente Vincenzo De Luca
Acquisita dal Consiglio regionale in data 18 gennaio 2019 con il n. 646 del registro generale ed assegnata alla I Commissione Consiliare Permanente per l'esame.
Approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 5 aprile 2019.

Note

Avvertenza: il testo del regolamento viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale").

Note all'articolo 3.

Comma 1.

Legge 7 giugno 2000, n. 150: "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni".

Articolo 4: "Formazione professionale".

"1. Le amministrazioni pubbliche individuano, nell'ambito delle proprie dotazioni organiche, il personale da adibire alle attività di informazione e di comunicazione e programmano la formazione, secondo modelli formativi individuati dal regolamento di cui all'articolo 5.

2. Le attività di formazione sono svolte dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, secondo le disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, dalle scuole specializzate di altre amministrazioni centrali, dalle università, con particolare riferimento ai corsi di laurea in scienze della comunicazione e materie assimilate, dal Centro di formazione e studi (FORMEZ), nonché da strutture pubbliche e private con finalità formative che adottano i modelli di cui al comma 1."

Decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422: "Regolamento recante norme per l'individuazione dei titoli professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione e disciplina degli interventi formativi".

Allegato B: "Requisiti per la selezione delle strutture private abilitate alle attività di formazione.

"A) Adozione, nella pianificazione esecutiva della formazione che si intende erogare, dei modelli formativi di cui all'allegato A previsto dall'art. 7 del regolamento.

B) Comprovata esperienza pluriennale accumulata nel campo della formazione in generale, di cui per almeno un biennio nel campo della formazione del personale di pubbliche amministrazioni.

C) Documentata competenza nello specifico settore della comunicazione e delle pubbliche relazioni.

D) Livello professionale dei formatori che devono essere di accertata competenza ed esperienza (docenza universitaria in discipline relative alla comunicazione e pubbliche relazioni e docenza universitaria relativa alle discipline amministrative, iscrizioni ad albi ed associazioni professionali relativi alla comunicazione, all'informazione e relazioni pubbliche da almeno tre anni, funzioni dirigenziali in strutture pubbliche e private in settori relativi alla progettazione organizzativa ed alla gestione dei sistemi di informazione/comunicazione, altre analoghe e qualificate figure professionali).

E) Valutazione continua delle attività formative, sia attraverso strumenti di autovalutazione, sia attraverso strumenti di valutazione di impatto dell'intervento formativo dopo il ritorno dei

partecipanti nelle rispettive amministrazioni.

F) Capacità logistiche e stabilità economica e finanziaria.

G) Ricorso alle tecnologie della comunicazione e dell'informazione e disponibilità di sale multimediali attrezzate.".